

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

-Roma-

Ricorso

per

....., elettivamente domiciliato in presso lo studio del suo procuratore Avv. Lucia Rita Ricchetti (e.f.: con domicilio digitale al relativo indirizzo p.e.c. luciarita.ricchetti@pec-avvocatiteramo.it, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti allegata in calce rilasciata su foglio separato,

Ricorrente

CONTRO

- **II MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12.
- **II MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Legale Rappresentante pro – tempore, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12.

Resistenti

e, contro

..... per frequenza corso presso Scuola Comandanti Marina "Domenico Bastiani" (RM).

Controinteressato

PER la Declaratoria di ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE ex art 55 e segg. Cod. Proc. Amm.

- *"Dell'Efficacia del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico – fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento (doc. 1), consegnato per la notifica in pari data, attraverso cui il Sig. con riferimento alle risultanze degli accertamenti sanitari (visita cardiologica con ECG ed esame audiovestibolare) a cui è stato sottoposto, già idoneo al servizio militare*

incondizionato, all'esito degli accertamenti effettuati, limitatamente agli apparati esplorativi, risulta affetto da "prevalenza vestibolare destra", pertanto non possiede i requisiti sanitari richiesti come da Appunto di prot. datato 20 marzo 2024 dell'Ufficio Addestramento e regolamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il corso di specializzazione per l'Abilitazione al Comando di Unità Navali d'Altura e Costiere pubblicato e diramato con interpellanza nr. 310/1-2 Add. E Reg. di Prot. in data 05.02.2024 (doc. 2) sul portale Leonardo dal Comando Generale Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Addestramenti e Regolamenti, ed in riferimento alle norme tecniche della Pubblicazione n. N-8 "Norme per i corsi di formazione successiva per il personale dell'Arma Dei Carabinieri, edizione 2013";

- della determina nr. di prot datata 11 aprile 2024 con la quale veniva comunicato al ricorrente di essere risultato assente alle prove selettive, è escluso dall'iter selettivo per l'eventuale ammissione al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e Costiere ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4 – 3^a alinea dell'Interpellanza diramata con la lettera cui si fa seguito (doc. 3).

- Di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o comunque conseguenza dell'atto come sopra impugnato, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, in particolare:

- interpellanza nr. 310/1-2 Add. E Reg. di Prot. in data 05.02.2024 (cfr doc. 2);

- Della graduatoria relativa all'interpellanza nr. 310/1-2 Add. E Reg. di Prot. in data 05.02.2024 per la selezione di 11 aspiranti al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e Costiere" (non in possesso);

- Degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico – fisici relativi alla procedura selettiva de qua e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini della selezione di 11 aspiranti al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e Costiere" con ogni statuizione consequenziale.

In subordine, **per la condanna ex art. 30 del Codice del processo Amministrativo** dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'inserimento dello stesso nella graduatoria definitiva della selezione di 11 aspiranti al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali e

Costiere” e la contestuale ammissione alla frequenza del corso di formazione di cui all’interpellanza, nonché ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge

FATTO

1. Con atto pubblicato sul Portale Leonardo nr. 310/1-2 Add. E Reg. di prot. del 05 Febbraio 2024, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto – SM – Ufficio Addestramento e Regolamento bandiva interpellanza per l’ammissione al corso la selezione di 11 aspiranti al corso di specializzazione per l’abilitazione al Comandante di Unità Navali e Costiere, precisando che dal 14 aprile 2024 iniziava, presso la scuola Sottufficiali della Marina Militare La Maddalena, il corso articolato in: - 1^ fase “ Abilitazione alla conduzione di macchine (dal 14 – 12 luglio 2024); - 2^ fase, “ Comando di unità navali costiera (23 settembre – 13 dicembre); in favore di 11 militari dei Ruoli Sovrintendenti/Appuntati e Carabinieri (a esclusione del ruolo forestale), per l’impiego nelle sedi indicate in allegato “A”.

Più nel dettaglio, ai sensi dell’interpellanza al punto 2 precisava che il personale interessato dovrà presentare istanza secondo le modalità indicate in allegato “B” e dovrà essere in possesso dei requisiti elencati in allegato “C” alla data di scadenza della presente interpellanza e che devono essere mantenuti per tutta la durata delle selezioni e del corso. L’iter selettivo seguirà le procedure in allegato “D”. Il termine di presentazione delle istanze è fissato per il 3 marzo 2024 (data di scadenza dell’interpellanza).

Al punto 3 precisava che sulla base delle graduatorie di ammissione al corso, i candidati compresi nel numero dei posti disponibili saranno avviati alla frequentazione dello stesso. Al termine del corso il personale, se idoneo, potrà essere assegnato, a domanda e sulla base delle direttive d’impiego, presso le sedi indicate nel citato allegato “A” (disposizioni di afflusso al corso e determinazioni di trasferimento a cura del Comando Generale).

Al punto 4 dell’interpellanza il Comando generale dell’Arma dei carabinieri – SM – I Reparto – Ufficio Addestramento e Regolamenti disponeva, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle procedure di selezione, il candidato che:

- non si attenga alle procedure e modalità di presentazione dell’istanza (allegato “B”)
- non risulti in possesso dei requisiti di partecipazione (allegato “C”);
- non superi l’iter selettivo/risulti assente alle prove selettive (allegato “D”);
- presenti istanza di rinuncia alle selezioni o alla frequenza del corso;
- venga riscontrato, dopo l’ammissione e durante l’attività formativa in difetto dei requisiti (allegato C);

In caso di provvedimento di esclusione – ai sensi dei precedenti paragrafi – dei candidati ammessi all'attività addestrativa, questo Comando potrà procedere a ricoprire i posti residui disponibili, entro la prima settimana di corso (fatti salvi gravi e comprovati motivi di salute e/o familiari da documentare a cura dell'interessato), secondo l'ordine di graduatoria di ammissione.

Per quanto di interesse, parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'interpellanza, fortemente motivato, inoltrava regolare domanda di partecipazione al concorso in parola (**doc. 4**).

2. La procedura di selezione, in base al disposto di cui all'allegato "D" dell'interpellanza (**Doc. 5**), prevedeva l'espletamento dell'esecuzione delle prove selettive presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Ciò posto, il carabiniere [redacted], all'esito degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica, eseguiti in data 27.03.2024, veniva giudicato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presso il centro nazionale di selezione e reclutamento Ufficio Sanitario di Roma, già idoneo al servizio militare incondizionato, all'esito degli accertamenti effettuati, limitatamente agli apparati esplorati, risultava affetto da "[redacted]", pertanto non possiede i requisiti sanitari richiesti.

Ciò premesso, parte ricorrente, dubitando della legittimità del provvedimento di non possiede i requisiti sanitari richiesti, nonché delle misurazioni e delle risultanze degli accertamenti, si sottoponeva in data [redacted] 2024 presso l'Azienda Ospedaliera – Università Policlinico "G. Rodolico – S. Marco" P.O. "G. Rodolico" – [redacted] a [redacted] Clinica Otorinolaringoiatra che accluse al presente atto devono intendersi quale vestibolari condotte in data odierna depongono, in atto, per: "[redacted]".

Le risultanze della su riferita valutazione sanitaria versate in atti evidenziano la palese erroneità della valutazione di inidoneità così come emersa dall'esito dei test medici svolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di Roma.

Orbene, in estrema sintesi la presunta incompatibilità relativa alle risultanze degli *accertamenti sanitari (visita cardiologica ECG ed esame audiovestibolare)*, "[redacted]" da [redacted]

non trova esatto riscontro nella realtà dei fatti e alla luce delle indagini svolte dall'Azienda Ospedaliera – Università Policlinico "G. Rodolico – S. Marco" P.O. "G. Rodolico" – Catania - Clinica Otorinolaringoiatra che accluse al presente atto devono intendersi quale parte integrante del medesimo.

Anche in sede di Accertamento medico - legale di parte (cfr. doc.6) è stato accertato che Sig.

posizionamento; - Manovra di Pagnini – MCCLURE: assenza di nistagno di posizionamento.

Pertanto, anche in termini di istruttoria e di motivazione, il provvedimento impugnato è da ritenersi quanto meno carente e basato su un falso presupposto.

3. All'esito di puntuali verifiche dell'operato dell'amministrazione sono emersi infatti plurimi profili di criticità tali da rendere il provvedimento di inidoneità del ricorrente meritevole di annullamento.

In pratica a¹ legittimamente impedito di proseguire l'iter concorsuale previsto dall'interpellanza.

Ciò posto, la mancanza dei requisiti richiesti dall'interpellanza comminata che ha comportato l'esclusione dal concorso del ricorrente è da ritenersi illegittima e va annullata, in quanto assolutamente priva di una idonea e sufficiente motivazione per le ragioni di seguito indicate.

Alla luce del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno, allo stato, assegnare prevalenza all'interesse privato e disporre l'ammissione del candidato con riserva a partecipare alle prove selettive in itinere, al fine di assicurarne l'interesse finale, in caso di eventuale esito favorevole del ricorso.

La ammissione con riserva avviene senza pregiudicare nel frattempo la legittima aspirazione del ricorrente a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura di cui all'interpellanza e fosse quindi a quel punto, *inutiliter data*, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale.

La ammissione con riserva alla frequentazione del corso di un candidato, che ne abbia impugnato la esclusione, mira a produrre l'effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali.

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'INTERPELLANZA, per il reclutamento di 11 militari dei ruoli Sovrintendenti/Appuntati e Carabinieri del 05.02.2024 per la frequenza del Corso di Specializzazione per "Abilitazione al Comando di Unità Navali Costiere, pubblicata sul portale Leonarndo.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE pubblicazione n.N-8 edizione 2013 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri –

“Norme per i Corsi di Formazione Successiva per il personale dell’Arma dei Carabinieri”.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90.

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITA’ MANIFESTA, ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI DELIBERATI IN ORDINE AI CONCORSI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO.

A. La commissione medica per gli Accertamenti psico – fisici con l’impugnato Provvedimento nr. 34 (cfr. doc. 1), consegnato per la notifica in pari data, attraverso cui il Carabiniere Palmieri Alessandro, con riferimento alle risultanze degli accertamenti sanitari (visita cardiologica con ECG ed esame audiovestibolare) a cui è stato sottoposto, già idoneo al servizio militare incondizionato, all’esito degli accertamenti effettuati, limitatamente agli apparati esplorativi, risulta affetto da “prevalenza vestibolare destra”, pertanto non possiede i requisiti sanitari richiesti come da Appunto n.

Adde, l’elenco degli Agenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la specializzazione per l’Abilitazione al Comando di Unità Navali d’Altura e Costiere pubblicato e diramato con interpellanza:

Tale motivazione è fondata su di una valutazione dei fatti, cioè la condizione fisica del ricorrente, erronea, illogica, irrazionale.

Parte ricorrente si sottoponeva subito dopo agli accertamenti di inidoneità in data

specialista concludeva: **“Le prove vestibolari condotte in data odierna depongono, in atto, per: “Equilibrio Funzionali dei Labirinti Posteriori”.**

Le risultanze della su riferita valutazione sanitaria (cfr. doc. 5) evidenziano la palese erroneità della valutazione di inidoneità così come emersa dall’esito dei test medici svolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di Roma.

Orbene, in estrema sintesi la presunta incompatibilità relativa alle **“prove vestibolari”** non trova esatto riscontro nella realtà dei fatti e alla luce delle indagini svolte dall’Azienda Ospedaliera – Università Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” P.O. “G. Rodolico” – Catania che accluse al presente atto devono intendersi quale parte integrante del medesimo,

mal si comprendono le ragioni che hanno portato all'emanazione del provvedimento di non possedere i requisiti sanitari richiesti dall'interpellanza.

Il Consiglio di Stato già con sentenza n. 793 / 1996 ha affermato che *il giudizio di non idoneità presuppone la esistenza di invalidità permanenti e di grado tale da impedire del tutto lo svolgimento delle mansioni proprie del grado*. Inoltre, sempre il Consiglio di Stato con sentenza n. 1773 / 95 ha affermato *il giudizio medico è sì improntato a discrezionalità tecnica ma la sua insindacabilità nel merito è opponibile solo se non si manifestino situazioni di illogicità e carenza di motivazione*. Infine sempre il Consiglio di Stato con sentenza n. 1145 / 1996 ha affermato *a causa della sua natura tecnico discrezionale, non è sindacabile in sede di legittimità il giudizio espresso dal Collegio Medico ... in assenza di elementi che denotino in concreto l'eccesso di potere o di specifici argomenti addotti dal dipendente stesso che contestino detto giudizio*.

Da quanto esposto si comprende il chiaro orientamento giurisprudenziale che, in tema di impugnativa di un provvedimento amministrativo avente ad oggetto un giudizio medico di non possedere i requisiti sanitari richiesti, pur riconoscendo la natura tecnica della discrezionalità, non esclude la impugnativa del suddetto provvedimento anche per alcune figure sintomatiche di eccesso di potere.

L'amministrazione convenuta in giudizio ha, quindi, del tutto trascurato di motivare adeguatamente la valutazione della fattispecie sottoposta al suo giudizio.

Venendo meno all'obbligo di compiere una valutazione analitica ed approfondita del proprio diniego in riferimento a tutti i parametri che ivi potrebbero essere menzionati: parametri di natura legislativa e regolamentare, basandosi invece su una valutazione generica con riferimento ad un intero ordinamento giuridico.

Il provvedimento comunque restrittivo di una posizione giuridica soggettiva, per quanto discrezionale possa essere, oltre alla enunciazione dei suoi presupposti deve recare obbligatoriamente una motivazione idonea a consentire il sindacato di legittimità da parte del giudice in ordine alla ragione che ne ha determinato la sua adozione.

In sostanza, a prescindere dalla esattezza della qualificazione del fatto, di cui si è detto, nel provvedimento impugnato non è indicata quale è la normativa di riferimento che, per le presunte affezioni riscontrate, presume la esistenza della

pertanto non possiede i requisiti sanitari richiesti; senza precisare in capo al ricorrente lo svolgimento in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri in qualità di conduttore di piccole imbarcazioni.

Orbene, occorre precisare che l'ampia discrezionalità del giudizio tecnico di idoneità fisica a ricoprire un posto di pubblico impiego è sempre delimitata, da un lato, dall'accertata

esistenza di una malattia ben definita e, dall'altro, dall'individuazione ben chiara della capacità fisica necessaria per svolgere un determinato lavoro, cosicché sarebbe viziato, per mancanza di presupposti e difetto di motivazione, il provvedimento amministrativo che non prenda in considerazione tali aspetti, ed anzi proceda con notevole approssimazione, senza accertare le cause del fenomeno riscontrato e la reversibilità o meno dello stesso (già in Consiglio di Stato, sezione VI, 21.01.1993 n. 72).

Ciò premesso, il giudizio dei requisiti sanitari richiesti al ricorrente è affetto da un palese eccesso di potere.

Infatti la riscontrata mancanza di riscontro alcuno dai dati emersi all'esito dei successivi accertamenti, né tantomeno si attaglia alla realtà dei fatti, tant'è che gli specialisti hanno così refertato: - *Manovra di Semont: assenza di nistagno di posizionamento; ... nistagno di posizionamento.*

Le suddette doglianze sono legittime e ciò risulta soprattutto visionando la documentazione medica prodotta a corredo del presente ricorso e comprovante l'assenza nel ricorrente di tale presunta incompatibilità.

Come già ampiamente esposto in narrativa la corretta diagnosi di "..." non consente in alcun modo di giungere alle conclusioni contenute nel provvedimento impugnato e che in tale sede si contestano.

Il controllo giurisdizionale si concretizza nel giudizio sull'eccesso di potere: il giudice verificherà, fra l'altro, se l'amministrazione abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione, se abbia rispettato i canoni della logicità e della non contraddizione, o le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle regole tecniche o conoscenze specialistiche.

Come chiarito dal T.A.R. Lazio *"i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato.*

In altri termini, è ben possibile far ricorso a verificazioni ed altresì a consulenza tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura." (T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, sentenza n. 10674 / 2014).

E' pertanto ravvisabile nel caso che qui ci occupa e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in ragione della documentazione medica versata in atti

ed a cui si rinvia, il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende quale logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati, la illogicità manifesta e la contraddittorietà.

Il vizio dedotto va ricondotto al non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione.

Attraverso la figura dell'eccesso di potere il giudice non effettua un controllo, in sé inammissibile, sul merito delle scelte, bensì sul "modo" in cui queste sono state effettuate.

Preme sottolineare come nel caso di specie non si verta in tema di inidoneità attitudinale in quanto il provvedimento impugnato afferisce a valutazione e profili di carattere prettamente sanitario.

Il caso posto all'attenzione del Collegio è, peraltro, analogo ad altri oggetto di positiva deliberazione, perlomeno in termini di rinnovazione dell'accertamento sanitario.

Sul punto si cita l'Ordinanza T.A.R. Lazio .Coll.

Recentemente, sempre su questione simile il T.A.R. Lazio, nell'accogliere la richiesta cautelare, ha avuto cura di asserire: "...in particolare, l'esclusione del ricorrente risulta essere stata disposta in considerazione della ritenuta non idoneità del militare alla frequenza del corso, a seguito del riscontro di "-OMISSIS-":

- il ricorrente ha allegato l'insussistenza della predetta causa di non idoneità, producendo documentazione medica;

Ritenuta l'opportunità di disporre una verifica, ai sensi degli articoli 19 e 66 cod. proc. amm., secondo le modalità di seguito indicate:

a. della verifica è incaricata la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione.....";

Per quanto appena detto premesso che, se è vero che le valutazioni effettuati in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali volte alla selezione nelle forze di polizia costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamento di fatto".

Tale è il caso di specie, nell'ambito del quale, si registra tra gli esiti relativi alla *prevalenza vestibolare destra* effettuato dall'Amministrazione in sede di prove concorsuali e quelli effettuati dal ricorrente in via autonoma, nell'imminenza delle stesse, uno scostamento di misurazione tale da non poter essere attribuito alle differenti caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati nelle rispettive circostanze.

Ebbene in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione operata dal personale addetto all'Arma dei Carabinieri e le risultanze della valutazione ad opera della struttura sanitaria pubblica, sussiste una intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato, che quindi andrà senza dubbio annullato.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si propone istanza ex art. 19 c.p.a. al fine di disporre verifica ovvero consulenza tecnica. A tal riguardo si segnala che Codesto TAR in casi del tutto analoghi a quello in trattazione ha già avuto modo di disporre tale incombente istruttorio.

Si chiede altresì che il Collegio ordini a parte resistente di depositare tutta la documentazione inerente la posizione del Carabiniere Palmieri Alessandro.

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede la concessione di idonea misura cautelare.

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi che precedono.

Nelle more occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un intervento cautelare di codesto On.le Tribunale, sotto forma di ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione cui dà accesso l'interpellanza in parola. Ciò al fine di scongiurare al ricorrente quei pregiudizi gravi ed irreparabili scaturenti dalla mancata partecipazione alla selezione, con tutte le conseguenziali perdite in termini di chances.

Il provvedimento cautelare, inoltre, non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, proprio durante il corso potrebbe saggiare le indubbie attitudini al ruolo del ricorrente.

In via gradata, da valere in caso di mancata ammissione con riserva, si chiede che venga ordinato all'Amministrazione – sempre previa sospensione dei provvedimenti impugnati – la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario del ricorrente, il permanere degli effetti dei provvedimenti illegittimi, infatti, potrebbe determinare il consolidamento delle altrui posizioni giuridiche.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

Previa concessione della misura cautelare nelle forme indicate in ricorso, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

In via principale e preliminare, l'ammissione con riserva del ricorrente al corso formativo di specializzazione per l'Abilitazione al Comando di Unità Navali d'Altura e Costiere
pubblicato e diramato con interpellanza n. _____ Prot. in data _____

dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato nel sito Leonardo, per l'ammissione di 11 vincitori.

- In via graduata la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario con la conseguenziale ammissione del ricorrente – in caso di idoneità – alle successive prove concorsuali;

- In via ulteriormente graduata, l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato ridotto della metà di € 325,00, vertendosi in controversia di pubblico impiego.

Teramo, 18.05.2023

Avv. to Lucia Rita Ricchetti

Avvocato Lucia Rita Ricchetti

Firmato digitalmente
da: Lucia Rita
Ricchetti
Data: 18/05/2024
15:24:34